
	y	
ě		
		ă.



decreto N.009

Oggetto: Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" - con sede in Lanciano (CH) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l'art, 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - così come modificata i sensi della LR 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti il nuovo Statuto:

VISTA l'istanza del 31-10-2014 (Prot. N. 194) - inviata tramite PEC del 05-11-2014, successivamente regolarizzata con PEC del 07-11-2014 e acquisita al protocollo regionale in data 10-11-2014 (Prot. RA/296223) - del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) - volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTA la copia autentica del Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) del 23-10-2013 (Repertorio n. 102.255; Raccolta n. 18.181) a rogito del Dr. Zefferino DI SALVO Notaio in Lanciano - iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti Lanciano e Vasto - e lo Statuto allegato al predetto atto sotto la lettera "B";

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale:

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di una Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15-12-2014;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 15-12-2014 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli all'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione denominata: Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) - inerenti il nuovo Statuto da parte delle competenti Direzioni regionali:

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione denominata: Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) - inerenti il nuovo Statuto e per l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A. di quest'ultimo Dipartimento hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare ai sensi degli artt. 4 e 6, L.R. 13/2005 il nuovo Statuto dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH):
- di iscrivere le predette modifiche nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Servizio Verifica Atti del Presidente

e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A. -

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,

Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia

Il Direttore del Dipartimento Affari della Presidenza

e Rapporti con l'Europa

L'Aquila lì 1 3 GEN. 2015

Il Presidente

Dott. Luciano D'ALFONSO

-	STATUTO
10-	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA: INTELLETTIVA LLEGATO "B atto
	E/O RELAZIONALE
1	Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche
1	Art. 1 - COSTITUZIONE
<u>7</u> 1	Art. 2 - SEDE
写	Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
₩	Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS-
	Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE
e/ 	
u. (.	Titolo secondo: Soci
-	Art. 5 - SOCI
	Art. 5 bis - ONORIFICENZE
	Art. 6 - CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO
7) <u>i</u>	Titolo terzo: Organi Sociali
<u> </u>	Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
	Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI
	Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
	Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
	Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
	Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
	A==. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
100000000000000000000000000000000000000	Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
	Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
-	Art 15 - PRESIDENTE

3	1
	* "
	*
	Art 16 COLVEGE
	Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
	Titolo quarto: Norme Amministrative
	Art.18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
	Art.19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
	Art. 20 - SCIOGLIMENTO
	Art. 21 - REGOLAMENTO
	Art. 22 - NORME DI RINVIO
	Art. 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE
	TITOLO PRIMO
	SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE
	Articolo 1 - COSTITUZIONE
	È costituita, ai sensi della legge n. 266/91 e della legge re-
	gionale n.37/93 e successive modifiche, l'"Associazione Fami-
	glie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
	Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano", in breve denomina-
	bile anche "Anffas Onlus di Lanciano"
	Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus
	di Lanciano sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in o-
	gni comunicazione rivolta al pubblico
	L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'u-
	nitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto
	dell'Anffas Onlus Nazionale
1	Articolo 2 - SEDE
1.	L'Associazione ha sede legale in Lanciano

9 90		
in the second	Y	1
* *		
•		7.
	L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel	
	territorio della Regione Abruzzo	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con	
	delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e ciò comporte-	
	rà modifica dello Statuto	
	Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della	
-	sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti	
	la modifica dello Statuto	
	I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferi-	
	mento della sede.	
i e	Articolo 3 - FINALITA' ED ATTIVITA'	
	L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lu-	
	cro, opera prevalentemente su base di volontariato e le cari-	ATTENNO TO
	che sono gratuite. Persegue esclusivemente finalità di solida-	
	rietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, so-	
-	cio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-	
-	ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della	
	formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei di-	V.
	ritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone	
	svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o re-	
-	lazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia	
-	garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutela-	- B
	ta il più possibile indipendente nel rispetto della propria	
	1:5mind	- Ag
	L Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo	
	9	
	* 5 20	

ž.	
	sviluppo di attività atte a:
	- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed
	Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e pri-
	vati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del
Avec to the second seco	ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19
	dello Statuto di Anffas Nazionale;
	- promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito le-
	gislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle perso
	ne con disabilità e loro familiari;
	- promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cu-
	ra, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intel-
	lettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile
	informazione, anche di carattere normativo, sanitario e socia-
	le ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e
	creare le condizioni di pari opportunità;
	- promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione,
***	in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione pro-
	fessionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto so-
X-	ciale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa
	in carico";
	- promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e
	l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
	- formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle
The state of the s	attivitā istituzionali svolte dall'Associazione;
AND	- promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e

<u> </u>		
ñ	# 8 a	
	×)
	servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-	
	sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, for-	
	mativi, socio-educativi, sportivo/ludico/motori, pre-	
-	promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture	-
	diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e per-	
	tinente, anche in modo tra loro congiunto. Ció può avvenire	// ***********************************
5'7". 	anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la co-	2
<u>*</u>	stituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni	
<u> 1</u>	delle persone, con disabilità intellectiva e/o relazionale e	
<u> </u>	delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabi-	
· <u>·</u>	lità è problema sociale e non privato;	,
` <u></u>	promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e	
	mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni	
	che trattano i temi afferenti alla disabilità;	
	- assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei di-	
, 100 miles	ritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro	
	particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli	
	non sanno o non possono rappresentarsi	8
2000	l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle so-	
	pra indicate se non alle stesse direttamente connesse	į.
	Articolo 3.1 - OBBLIGHI COMMESSI ALL'APPARTEMENZA AD AMFFAS	
	ONEUS	
	Le attività di cui all'Art.3 sono esercitate in coerenza con	100 m
	le undicazioni fornite da Anffas Nazionale	
	l Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, per-	
emeGk 1/8		T T
	A S	

ß	
	**
	S S S
	tanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa
1250.500.7	e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli in-
¥	terventi per le attività regionali agli Organismi Regionali
<u> </u>	rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovra regio-
	nali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle se-
	di associative opportune
***	L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attivi-
	tă istituzionali, la loro promozione ed identificazione, e-
	sclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 pres-
1 1	so l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.
	00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei
	modi e nei termini determinati dalla stessa e così come dispo-
- 20-	sto dall'art.4 bis dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'e-
	ventualità di esclusione o recesso da Socio di Anffas Onlus il
***************************************	diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automa-
	ticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno
***************************************	distintivo e/o identificativo
	L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'Atto Co-
	stitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazio-
	ni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Naziona-
	le, nonché a garanzia primaria degli utentí a:
	1) adottare una Carta dei Servizi, conforme allo schema tipo
	predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	qualită;
	2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adot-
1	

t a

n A

		W
	ç	Î
	tando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;	
10	3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il total	2
	delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attra	
	verso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 re	
	visore contabile iscritto nel relativo albo;	
	4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo	
	ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti fa-	
	centi parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ON-	
	LUS;	
	5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali	
	rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio	
	della Regione di riferimento;	
	6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabili-	
	ti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accredita-	
1	ti e secondo il CCNL Anffas Nazionale;	CENT
	7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi	
	enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;	7 100
A =	8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo	
	obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Di-	B
-	rettivo Nazionale	
	L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi	J. J.
	enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed asso-	
	ciazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di	
	provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimen-	2
	to dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fi-	
8		4

ni della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffaa Nazionale. Articolo 4 - RISORRE ECONOMICHE. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da: - quote sociali; - contributi dei Soci; - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istibuzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni de crogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualisiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.lgs. 450/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In messun caso, e quindi nemezeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di ssoluzione dall'Associazione, né	8 5	
quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale		
Anffas Nazionale. Articolo i - RISORSE ECONOMICHE Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare darquote sociali; - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato s/o della Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nessueno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne	V-2005	ni della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica
Articolo i - RISORSE ECONOMICHE- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:- - quote sociali; - contributi dei Soci;		quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da: - quote sociali; - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		Anffas Nazionale.
immobili	\$ (1) 10 mm (1)	Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da: - quote sociali; - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed
- quote sociali; - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni, - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né	S	immobili
- quote sociali; - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Egs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun Caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
- contributi di privati; - contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		- quote sociali;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali;	·	
di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né	Table	
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Egs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
- contributi di Organismi Internazionali; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali; qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Egs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser- cizio delle attività istituzionali;	,	
cizio delle attività istituzionali; - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né	1 a	
natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi memmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni; - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né	*	
e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né		
TH Caso di escinzione, di recesso o di escidsione dall'Asso-		
		th caso di estinzione, di recesso o di estinsione dall'Asso-

90		ă ă
¥	χ̈.	
	*	
		ciazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto
7		versato all'Associazione stessa
U 9		
		I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, se- gnatamente non creano quote indivise di partecipazione tra-
	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	
		smissibili a terzi, né per successione a titolo partícolare,
) :		né per successione a titolo universale
2		>
()	*****	SOCI
2		Artidolo 5 - I SOCI
=		I Soci si distinguono in Ordinari ed Amici
2		Soci Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affi-
=		ni entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministrato-
)(1	-	ri di sostagno di persone con disabilità intellettiva e/o re-
<u>4</u>	<u> </u>	lazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principal-
-	*	mente rivolta. Per singola persona con disabilità il numero
-		dei Soci collegati non può essere superiore a tre
7=		La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso
-		della persona con disabilità
÷		Amici: sono le persone che prendono parce e collaborano alla
-		vita dell'Associazione da almeno un anno
-		L'attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in
-		base al principio di solidarietà sociale con prestazioni vo-
<u>=</u>		lontarie, spontanee e gratuite
1 		Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Con-
_		siglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza ri-

	serve lo Statuto dell'Associazione
	serve lo Statuto dell'Associazione
	serve lo Statuto dell'Associazione
	serve lo Statuto dell'Associazione
	L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consi-
	glio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel Libro Soci
- 2	Ad ogni Socio, successivamente all'iscrizione, dovrà essere
i)	consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annua-
	le, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazio-
	nale
1	Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota
	annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci e da versarsi con
)	le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo
	Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola
-	con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso
*	I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazio-
	ne e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è am-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	messa la temporaneità di tale partecipazione
	I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi Amministrativi del-
	la Associazione
	I Soci sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo,
	dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate
	dai competenti Organi Sociali in conformità alle norme statu-
	tarie
	Articolo 5 bis - ONORIFICENZE
	L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio
	Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Ono-
	rario" a persone che hanno reso notevoli servigi all'Associa-

zione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno	х ж
dell'Associazione stessa,	
Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente ono-	
rifico	
Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO	A)
L'appartenenza all'Associazione cessa:	
a) par decesso;	
b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al	- Carlon
Consiglio Direttivo;	
c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Diretti-	an only
vo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in	N FIN
carica, per i casi sotto elencati	
1) In caso di morosicà nel pagamento della quota annuale che	
persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;	
2) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità	
dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali	
all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi as-	3
sunti ai sensi dell'atto Costitutivo, dello Statuto, e degli	3
eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e compro-	3
vati motivi	<u> </u>
La decisione di esclusione di un Socio per gravi motivi deve	
essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riu-	
nione utile	
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio	
di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni	į
*	
	dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico. Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO L'appartenenza all'Associazione cessa: a) per decesso; b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i casi sotto elencati. 1) In caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso; 2) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto Costitutivo, dello Statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi. La decisione di esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riu-

5 5.0		
X	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	dalla data di ricezione dello stesso	N = 11-1 A2
	TITOLO TERZO	, II 2
	ORGANI SOCIALI	
8 9 7	Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	/Al 198
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	1) l'Assemblea dei Soci;	
	2) il Consiglio Direttivo;	3.50
	3) il Presidente;	N. C.
197	4) il Collegio dei Revisori dei Conti;	ř
	5) il Collegio dei Probiviri,	
	Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI	
	Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione	
1	della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro, alle quali	<u>ाजरा</u>
	possono accedere anche i non Soci	
	Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta,	
	dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello	
	Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art.2391 c.c	
1	Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente	
* ****	elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre	
	Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la	
	designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si	
	svolgono a scrutinio segreto	
	Articolo 8 - ASSEMBLEE & CONVOCAZIONI	
	Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie	
	g g	ř
		88/

	i i		
		<u>.</u> #	
	Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o		
	in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto in-		
	dicato nell'avviso di convocazione		
ž.	L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno:	V	
	- entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle	1.2	2)
	leggi la momento vigenti, per l'approvazione del rendiconto	1	
•	consuntivo dell'anno successivo a quello di competenza, nonché		
	del bilancio preventivo e del programma associativo dell'anno		
	in corso		
	L' Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze		
	lo richiedano e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno		
	1/5 più uno (un quinto più uno) dei Soci aventi diritto di vo-		
	to		
	La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con	Tar v	
	apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo		
	mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o		
	quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per		
To an action 1.1	l'Assemblea in prima convocazione		
	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta	· S	
	l'universalità dei Soci		
	Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli		
	associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni		
	diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme		
	Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI		
18	L'Assemblea della sede locale autonoma è costituita dai Soci		
*			
•	8	= %	

	* /	ē:	· ·
7 2			·
a (1)		3	4
1	iscritti da almeno due mesi prima della data della riunione ed		6
	il regola con i pagamenti delle quote sociali	¥	
	L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente	•	į.
-	costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi	(*)	į
	diritto di voto ed, in seconda convocazione (da tenersi non		•
<u> </u>	prima di 24 ore), è regolarmente costituita qualsiasi sia il		i
	numero dei Soci intervenuti e rappresentati		Ē
1	L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolar-		
:	mente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci		
	aventi diritto di voto e, in seconda convocazione (da tenersi	**	
	non prima di 24 ore), è regolarmente costituita qualsiasi sia		2
	il numero dei Soci intervenuti e rappresentati		,
1	Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in		í
	seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della		š
	maggioranza dei Soci intervenuti. Per le delibere comportanti		•
n	modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre		2
e	quarti) dei Soci presenti ed aventi diritto di voto		. W
E	Non sono ammesse deleghe		. / TM
	Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei		-
-	componenti da eleggere per ogni carica associativa		
I	La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata		ı
s	separatamente e prima della votazione per la elezione delle	,	
a	altre cariche sociali		
A	Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI	W.	
	'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,		i i
=			
*			

-	in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in	
(i)	loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su de-	
	signazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto	
	Il Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario per la re-	E = his
	dazione del verbala e tre scrutatori, allorché siano previste	The second second
	delle votazioni	where and the
J10.5	Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le di-	
	scussioni, nonché stabilire le modalità e l'ordine delle vota-	·
	zioni	
	L'Assemblea Ordinaria:	
•	1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la cari-	
	ca di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;	
	2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Diret-	
	tivo entro i limiti previsti dall'art. 11;	Sir Albert
	3) delibera sul Bilancio Preventivo e sul programma di attivi-	
	tā dell'Associazione, redatti sulla base degli schemi predi-	
	sposti da ANFFAS Onlus;	20 1
	4) delibera sui regolamenti per il funzionamento dell'Associa-	
	zione;	3
	5) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo	3
	annuale delle quote associative;	3
	6) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei	3
	Conti, il rendiconto consuntivo, redatto sulla base degli	
	schemi predisposti da ANFFAS Onlus;	, V. s.
	7) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio	
par.	To the state of th	

Ŷ

dei Probiviri;	
8) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale	
di Anffas Onlus, con le modalità definite nel regolamento;	
9) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Ser-	
vizi, comprensiva dei livelli minimi di qualità, in conformità	
allo schema predisposto da Anffas Nazionale	
10) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella	A FRANCISCO
competenza dell'Assemblea Straordinaria	In all select
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni statigni	<i>.</i>
tarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del	
patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20	·
Previa delibera dell'Assemblea, l'Associazione, che ne assume	· · <u>3</u>
ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni	
di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale	
liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale	
di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di	
adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla	
normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'Assem-	
blea dei Soci, anche attivare le procedure liquidatorie	
Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE	
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre	
ad un massimo di nove membri (comunque sempre in numero dispa-	
ri), tra i quali il Presidente eletto dall'Assemblea	2
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Mon è ammesso	
il voto per delega o per corrispondenza	¥1
* 1	

į

		9
¥		
	96 ² · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del	
120	Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo; possono	
	altresi partecipare, su espressa chiamata del Presidente e	
1	senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probivi-	F
	ri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi per-	7 ³ W
	sona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi	W. (W.)
- 1	sia stata invitata dal Presidente stesso	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni	
ī. v _.	e sono rieleggibili	
604 N	Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel	
	suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le	
3	cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro,	
W	cumulabili	
*	Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presi-	
7	dente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei	
	Consiglieri in carica	
*	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede	
	dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di	
λ =	convocazione	
	Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mez-	
ě	zo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido	
	(fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviar-	<u> </u>
	si ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata,	i ii
	con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e	
¥		The state of the s

153		
	6	
9 88	della data in cui si terrà la riunione	,
	della data in cui si cerra la ridicione.	
	Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da ef-	
	fettuarsi almeno 24 ore prima della riunione	
	Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di alme-	
	no la metà più uno dei componenti in carica	
	Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso	
! 	di parità prevale il voto del Presidente	
1	Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
	Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri neces-	
	sari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la	5
	gestione ordinaria e/o straordinaria dell'Associazione stessa,	
	purché gli stessi non siano dalla Legge o dallo Statuto e-	
	spressamente riservati all'Assemblea	
9 1100-1100-1100-1100-1100	Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune speci-	
- New Co	fiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ai	
ş	Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti	
J. 17 (17 (18)) (14)	Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", de-	
oy M	terminando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere	
	preventivamente ed esplicitamente definiti	
	I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti	
	dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente	-
	all'approvazione, comunicati ai Soci con idonei mezzi, entro	
	60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi	ė
	Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assem-	

. 12	
•	
*	
	blea Ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corre-
	dato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo
	corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'at-
	tività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approva-
	zione dell'Assemblea
	Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di risorse
	umane, assumere e licenziare il personale dipendente, fissan-
	done anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quan-
	to previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle nor-
	me vigenti in materia
	Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per
	lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici
	programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima
	Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni
-	di lavoro
	Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti -
-	pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di
	gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa
	dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri
	Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed al-
	la tutela degli interessi associativi
7	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività
	di cui all'art.3 del presente Statuto associativo, ha tutte le
100	facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compi-
	mento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di
ş *	
0	

		#07
		. ®
	8	(2) (*
	-6	
2	In the second consequence access access	
,	diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni,	•
	conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la	
	qualifica di Onlus e facenti parte dell'unitaria struttura An-	
1	ffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE	
	A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare per una	<u> </u>
M	qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i	N. W.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Con-	3,4 8
	siglio rimanga sempre costituita da membri originariamente e-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	letti dall'Assemblea	
- The Control of the	I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza	
0 8	del mandato dei membri sostituiti	``&
2	L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:	
· .	1) per decesso;	<u> </u>
***************************************	2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto	
	al Presidente;	
- Avenue A	3) per scadenza del mandato;	3 75
	4) per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione;-	
3	5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri	
	con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere	
. 1	incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arre-	
F	care danni morali o materiali all'Associazione stessa o per	
	inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitu-	
	tivo e dello Statuto, nonché per altri gravi e comprovati mo-	
	tivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno	<u>*</u>
		•

	Ĭ	1 7 2
	i i	
vo and	sociale	
	Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal	
*	ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Con-	¥
	sigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri	
*	Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla	1
	carica per assenza ad almeno tre riunioni consecutive senza	
Ų.	debita giustificazione, o per mancata partecipazione per alme-	а
	no sei mesi, tranne il caso di malattia o grave impedimento	
	Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle de-	
	liberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi	and the second second
	suoi personali, dei suoi parenti fino al querto grado e degli	1
	affini fino al secondo	
	Articolo 15: PRESIDENTE	
*	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,	
	guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità	
*	di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché	
	vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecu-	Niko Ari II - kilo - ili avi
	zione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patri-	
	monio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del	
	personale	
	Il Fresidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, e-	
-	ventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di	
E 50.15	necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Di-	1
	rettivo per la necessaria ratifica	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che	
H		<i>3</i>
		V 8

			#	
+	s * -	120 M	8	* ,
	Δ.		0	
	6 5	*	'	
	sia venuto a mancare	per qualsiasi motivo,	subentra il Vice	
	Presidente che ne assu	ame tutte le funzioni.	Il Vice Presidente	,
	resta in carica fino	all'elezione del nuovo	Presidente, alla	,
	quale si procederă dur	ante la prima Assemble	a che dovrà essere	
	convocata dal Consigl	io Direttivo entro 30	giorni. Il nuovo	
	Presidente resta in o	carica fino alla scad	enza naturale del	
	mandato del Presidente	sostituito		
	Articolo 16 - COLLEGIO	DEI REVISORI DEI CONTI		
	Il Collegio dei Reviso	ori dei Conti viene el	etto, contestual-	
	mente all'elezione del	Consiglio Direttivo,	dall'Assemblea e	
	si compone di tre membi	ri effettivi e di due :	supplenti, che su-	
-	bentrano in ogni caso	di cessazione di un co	mponente effetti-	
	vo. Nel caso in cui :	l'Associazione gestisca	servizi, almeno	
	uno dei revisori dei c	onti effettivi ed uno	dei supplenti de-	
	vono essere iscritti al	l'Albo dei Revisori Cor	ntabili	
	I membri effettivi eleg	gono al loro interno ur	Presidente	
	L'incarico di Revisore	dei Conti è incompatib	ile con qualsiasi	
	altra carica nell'Assoc	iazione e può essere r	icoperto anche da	
	persone non Socie			
	Per la durata in caric	a e la rieleggibilità	valgono le norme	
	dettate nel presente St	atuto per i membri del	Consiglio Diret-	
	tívo			
	I Revisori dei Conti	partecipano di diritt	o alle riunioni	
	dell'Assemblea			
	In generale hanno il co	ompito di vigilare sull	l'amministrazione	
	,		,	/

	dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei
	fondi e accertando la regolarità del Bilancio Preventivo e
	Consuntivo
	I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del
	Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo
	ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
	L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Diret-
	tivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri. Il col-
	legio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un
	proprio Presidente, il quele potrà, se chiamato, prendere par-
-	te alle riunioni del Consiglio Direttivo.
	Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto
	ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Di-
	rettivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere
<u> </u>	da soggatti ed organismi funzioneli alla vita dell'Associazio-
-	ne
	Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su
•	richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi
· ·	dell'Associazione e/o tra i Soci stessi
	Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme
	dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Diret-
	tivo3
	TITOLO QUARTO
	NORME AMMINISTRATIVE
-,	Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

	L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e
	chiude il 31 dicembre di ogni anno
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avan-
	zi di gestione per la realizzazione delle attività istituzio-
	nali e di quelle ad essa direttamente connesse
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiret-
ijs z	to, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi-
	tale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
	siano effectuate a favore di Anffas Onlus o di altri Entiga
	marchio Anffes promossi dall'Associazione stessa, o di altro
	soggetto giurídico avente forma di CNLUS e parte dell'unitaria
	struttura Anffes Onlus, nel rispetto della propria forma giu-
	ridica
3	Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
)_	La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	dicembre 2100 (duemilacanto)
	Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Stra-
2	ordinaria
	Articolo 20 - SCIOGLIMENTO
	Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
	dall'Assemblea Straordinaria. L'avviso di convocazione
	dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento
	dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di
	anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è
	THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
*	

9		ė ·	
6			
-		riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti	
		dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa	
		annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo	
	1,	se votata con il voto favorevole dei tre/quarti dei Soci pre-	
-		senti	1 - 1
· ·		Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita	
		per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato	۲,
-		altresi ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo Regionale	5
		Anffas di appartenenza	V
		In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stes-	
		sa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti	
<u> </u>		gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad	III. III. Tala and the second of the second
-		altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus, conforme alle	3
×		vigenti norme relative alla proprie forma giuridica, e parte	
-	-5/5	dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere	
	-	dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e suc-	Y V
		cessivi della L. 662/96	, <u>,</u>
		Articolo 21 - REGOLAMENTO	
-		Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione	
		delle norme previste nel presente Statuto	
1.6		Articolo 22 - NORME DI RINVIO	1
		Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti sta-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		bilito si rinvia al codice civile, elle leggi vigenti in mate-)
		ria di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle	
		specifiche norme riferite alla propria forma giuridica	
V	(A)		¥ Ü

) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Articolo 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE
	Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associa-
	tivi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli
	Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi riman-
	gono disciplinati dalle previgenti norme statutarie è regola-
	mentari
	A. 124 W. 444 (1945) 4
	leulitutell'
	am man en salva
	(2) 2000 200 200 200
	3 9
	W L
5.42	
	Registration - 1 - 25/10/2013 at N. 31-16 SEVILT
2 t 1	Coffia, conforme all'originale, che rilasciasi in favore del richiadente per uso
	consentito dalla legge.
-(3)	
,	
	15.30
¥	
	The state of the s
6	
,	
7000	
N COLUMN TO SEE SEE	
	*

e) *